



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **2448**

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

Approvazione del regolamento recante: Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 3 novembre 2008, n. 51-158/Leg. (Regolamento concernente le modalità di raccolta, di acquisizione e di cessione di materiale forestale di moltiplicazione, la composizione, le funzioni e i criteri di funzionamento della cabina di regia della filiera foresta - legno, le modalità di funzionamento della commissione provinciale forestale e di gestione e di utilizzazione del fondo forestale provinciale nonché la disciplina attuativa della viabilità forestale (articoli 31, 32, 65, 93, 94, 95 e 100 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11)).

Il giorno **18 Novembre 2011** ad ore **09:30** nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

LORENZO DELLAI

Presenti:

ASSESSORI

**MARTA DALMASO
MAURO GILMOZZI
LIA GIOVANAZZI BELTRAMI
TIZIANO MELLARINI
ALESSANDRO OLIVI
FRANCO PANIZZA
UGO ROSSI**

Assenti:

ALBERTO PACHER

Assiste:

IL DIRIGENTE

GIOVANNI GARDELLI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

La legge provinciale 30 marzo 2010, n. 7 “Modificazioni della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura e della legge provinciale 27 novembre 1990, n. 32 (Interventi provinciali per il ripristino e la valorizzazione ambientale)” ha modificato l’articolo 100 della legge provinciale n. 11 del 2007. In particolare con l’articolo 9 è stato inserito al comma 2 la seguente disposizione: “Sulle strade forestali di arroccamento a vasti complessi montani, individuate secondo i criteri stabiliti dal regolamento, è comunque consentita la circolazione con veicoli a motore per gli esperti accompagnatori nelle attività di accompagnamento previste dall’articolo 39, comma 13, della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 (legge provinciale sulla caccia), nonché per le persone portatrici di minorazioni individuate secondo i criteri stabiliti dalla Giunta provinciale”.

In relazione a tale modifica di legge si rende quindi necessario provvedere alla modifica del decreto del Presidente della Provincia 3 novembre 2008, n. 51-158/Leg. (Regolamento concernente le modalità di raccolta, di acquisizione e di cessione di materiale forestale di moltiplicazione, la composizione, le funzioni e i criteri di funzionamento della cabina di regia della filiera foresta - legno, le modalità di funzionamento della commissione provinciale forestale e di gestione e di utilizzazione del fondo forestale provinciale nonché la disciplina attuativa della viabilità forestale (articoli 31, 32, 65, 93, 94, 95 e 100 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11)) nella parte di attuazione del suddetto articolo 100 della legge provinciale n. 11 del 2007.

Le modifiche apportate al titolo IV (Disciplina della viabilità forestale) del D.P.P. n. 51-158/Leg del 2008 riguardano, quindi, la definizione di strada di arroccamento, la procedura per l’individuazione, le modalità per l’identificazione degli esperti accompagnatori nonché la previsione di una segnaletica specifica.

In particolare, il nuovo articolo 22 bis stabilisce che le strade di arroccamento, sulle quali è comunque consentita la circolazione con veicoli a motore da parte degli esperti accompagnatori qualora impegnati nelle attività di accompagnamento previste dall’articolo 39, comma 13, della legge provinciale n. 24 del 1991, nonché da parte di persone portatrici di minorazioni, ai sensi dell’articolo 14 della legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1 (Eliminazione delle barriere architettoniche in provincia di Trento), possono essere strade forestali sia di tipo A che di tipo B e rappresentano la via principale d’accesso alle porzioni sommitali di complessi montani di ampia superficie.

Nella loro individuazione che avviene con la medesima procedura attualmente prevista per la classificazione delle strade forestali, il comune amministrativo territorialmente competente, di concerto con le altre amministrazioni comunali eventualmente interessate dal tracciato, tiene anche conto della gestione faunistica del territorio, così come articolato nel regime riservistico di cui al Capo III della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 (legge provinciale sulla caccia). Non sono considerate strade di arroccamento i ramali secondari delle stesse.

La richiesta di individuazione delle strade forestali di arroccamento o di variazione dell’individuazione può essere presentata oltre che dai comuni amministrativi territorialmente competenti, dai proprietari della strada, dai proprietari sui cui terreni insiste la strada, dagli organi di gestione del Parco nazionale dello Stelvio e dei parchi naturali provinciali, per il rispettivo territorio di competenza, anche da parte dell’ente gestore dell’attività venatoria in Provincia di Trento e delle associazioni che per statuto si occupano di persone diversamente abili.

In prima applicazione, il termine di presentazione delle richieste di individuazione di strade forestali di arroccamento a vasti complessi montani scade il 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore della disposizione stessa.

A seguito della procedura, il comune amministrativo competente provvede per ciascuna strada ad annotare negli elenchi delle strade forestali l'avvenuta individuazione.

Con il nuovo articolo 27 bis viene disciplinata la modalità per l'identificazione degli esperti accompagnatori ai fini del transito con i veicoli a motore su tali strade, in particolare si prevede che "l'esperto accompagnatore ai sensi dell'articolo 39 della legge provinciale n. 24 del 1991 che svolge funzioni di accompagnamento espone sul veicolo copia del tesserino che attesta la qualifica di accompagnatore, ai fini del transito con veicoli a motore sulle strade forestali di arroccamento".

Infine, con le modifiche apportate all'articolo 34 e all'allegato G del D.P.P. n. 51-158/Leg del 2008, viene stabilito che, a seguito dell'individuazione e ai fini della segnaletica, il comune o il proprietario provvedono all'apposizione dell'apposito pannello integrativo riportante la scritta "strada di arroccamento", conforme al modello allegato al regolamento.

In connessione alla disciplina della viabilità forestale l'articolo 3 del regolamento in oggetto inserisce nel testo del decreto un nuovo Titolo I bis con il quale si provvede a dare attuazione all'articolo 62 della legge provinciale n. 11 del 2007.

In particolare il nuovo Titolo I bis, nel dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 62, comma 2 della legge provinciale, stabilisce i parametri dimensionali e le caratteristiche tecniche delle infrastrutture forestali definite dall'articolo 2 della legge stessa, vale a dire le strade forestali, le piste d'esbosco, i piazzali forestali, i rifugi forestali e le rimesse forestali, nonché i sentieri forestali, quali opera accessoria delle predette infrastrutture forestali.

Nel dettaglio, i parametri dimensionali e le caratteristiche tecniche in parola si riferiscono alle nuove realizzazioni, agli adeguamenti, ai potenziamenti e comunque agli interventi diversi dalla manutenzione delle infrastrutture forestali quando il titolo abilitativo ha efficacia dopo l'entrata in vigore del Titolo I bis.

Sotto il profilo procedurale, il Servizio Foreste e fauna verifica la compatibilità dei progetti di infrastrutture forestali con i parametri e le caratteristiche tecniche definite dal Titolo I bis, con la possibilità di derogare in ragione delle condizioni dei luoghi o dell'assetto idrogeologico dell'area del progetto. In particolare, per quanto riguarda le strade forestali di tipo camionabile e i rifugi forestali di nuova costruzione, la struttura provinciale accerta la coerenza del progetto rispetto alla pianificazione forestale e montana disponendo, all'occorrenza, anche eventuali approfondimenti tecnici.

Con questo regolamento, in particolare l'articolo 4 viene anche abrogato il comma 2, dell'articolo 12 del D.P.P. n. 51 del 2008 il quale conteneva erroneamente un rinvio ad un altro regolamento di attuazione della legge provinciale n. 11 del 2007. I criteri secondo cui gli accantonamenti affluiscono al fondo forestale provinciale sono già contenuti nella lettera a) del comma 1 del medesimo articolo 12.

Tanto premesso, si dà atto che il Servizio Foreste e Fauna con il supporto del Dipartimento Risorse Forestali e Montane, ha predisposto il regolamento in oggetto ed allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.

Con nota del Dipartimento Risorse Forestali e Montane di data 2 maggio 2011, prot. n. 261715, il regolamento allegato è stato inviato alle strutture di staff per le valutazioni di competenza, e, segnatamente, al Dipartimento Affari e relazioni

istituzionali, al Dipartimento Affari finanziari e programmazione, al Dipartimento Organizzazione, Personale e Affari generali e al Dipartimento Innovazione, Ricerca e I.C.T. nonché al Dipartimento Urbanistica e ambiente che hanno espresso il proprio parere favorevole. Con la medesima nota il regolamento è stato inoltre inviato per gli aspetti di competenza alla Segreteria generale della Provincia.

L'incarico speciale per la progettazione legislativa del Dipartimento Affari e Relazioni Istituzionali, con nota di data 31 maggio 2010, prot. n. 328572 ha pertanto segnalato di aver provveduto all'esame e alla stesura definitiva del regolamento unitamente al Dipartimento Risorse forestali e montane.

A seguito della procedura sopra illustrata, il regolamento è stato sottoposto alla Giunta provinciale in data 10 giugno 2011, ai fini della presentazione al Consiglio delle autonomie locali, istituito con legge provinciale 15 giugno 2005 n. 7, ed alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale, secondo quanto disposto dall'articolo 3, comma 1, della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11.

Il Consiglio delle autonomie locali, con nota di data 4 agosto 2011 prot. n. 791 ha comunicato che nella seduta del 3 agosto 2011 è stato espresso parere favorevole al regolamento.

Con nota di data 10 agosto 2011, prot. n. 475165 a firma del Presidente della Provincia, si è provveduto a inviare il regolamento all'Associazione provinciale delle amministrazioni separate dei beni di uso civico ai sensi dell'articolo 100, comma 4, della legge provinciale che ha espresso le proprie osservazioni con nota di data 5 ottobre 2011, le quali però non possono essere accolte trattandosi sostanzialmente di proposte di modifica che andrebbero ad incidere sui contenuti dell'articolo 100 della legge provinciale e non sul regolamento in oggetto.

Successivamente, con nota di data 17 ottobre 2011, prot. n. 607197 a firma del Presidente della Provincia, si è provveduto a inviare il regolamento al Consiglio provinciale per l'acquisizione del parere della competente Commissione consiliare.

La competente Commissione permanente del Consiglio provinciale, nella seduta del 27 ottobre 2011 ha espresso parere favorevole all'unanimità sul regolamento in oggetto, come comunicato con nota di data 31 ottobre 2011, prot. n. 15705 a firma del Presidente del Consiglio provinciale.

Dato atto che la procedura seguita per la predisposizione del regolamento è conforme alle direttive per la predisposizione degli atti normativi approvate dalla Giunta provinciale con propria deliberazione n. 2897 del 3 dicembre 2009.

Visto ed esaminato il regolamento che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, se ne propone l'approvazione.

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- vista la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette);
- visto il decreto del Presidente della provincia 3 novembre 2008, n. 51-158/Leg. (Regolamento concernente le modalità di raccolta, di acquisizione e di cessione di materiale forestale di moltiplicazione, la composizione, le funzioni e i criteri

di funzionamento della cabina di regia della filiera foresta - legno, le modalità di funzionamento della commissione provinciale forestale e di gestione e di utilizzazione del fondo forestale provinciale nonché la disciplina attuativa della viabilità forestale (articoli 31, 32, 65, 93, 94, 95 e 100 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11));

- vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 2897 del 3 dicembre 2009, relativa alle direttive per la predisposizione degli atti normativi;
- visti i pareri delle strutture di staff, pervenuti rispettivamente con note di data 10 maggio 2011, prot. n. 281761, 12 maggio 2011, prot. n. 287705, 25 maggio 2011, prot. n. 314801, 01 giugno 2011, prot. n. 334316;
- visto il parere favorevole di data 4 agosto 2011, prot. n. 791 espresso dal Consiglio delle Autonomie Locali;
- viste le osservazioni dell'Associazione provinciale delle amministrazioni separate dei beni di uso civico espresse con nota di data 5 ottobre 2011
- visto il parere favorevole di data 31 ottobre 2011, prot. n. 15705 reso dalla competente commissione permanente del Consiglio Provinciale;
- visti gli artt. 53 e 54 del Decreto del presidente della repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige);
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) di approvare l'allegato regolamento avente ad oggetto "Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 3 novembre 2008, n. 51-158/Leg. (Regolamento concernente le modalità di raccolta, di acquisizione e di cessione di materiale forestale di moltiplicazione, la composizione, le funzioni e i criteri di funzionamento della cabina di regia della filiera foresta - legno, le modalità di funzionamento della commissione provinciale forestale e di gestione e di utilizzazione del fondo forestale provinciale nonché la disciplina attuativa della viabilità forestale (articoli 31, 32, 65, 93, 94, 95 e 100 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11))", che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di dare atto che il Presidente della Provincia provvederà ad emanare, con proprio decreto, il regolamento da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione Trentino Alto Adige.

IV